ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E STATUTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 27

Facoltà d'Amministrazione in materia di attribuzioni del personale

Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato puo' essere temporaneamente destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera oppure di altra carriera dello stesso ordine. Agli uffici della Direzione generale e' assegnato personale dei vari ruoli e carriere, in relazione alle esigenze di servizio.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Capo	II — Attribuzioni del personale addetto ai servizi centrali e periferici dell'amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-statuto-del-personale-dell/art-27-facolta-d-amministrazione-in-materia-di-attribuzioni-del-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it